

## REGOLAMENTO (CE) N. 675/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2008

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 sono elencate le autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso.
- (2) Il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, l'Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, la Lettonia, il Lus-

semburgo, i Paesi Bassi, la Polonia, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia e il Regno Unito hanno chiesto di modificare le informazioni relative alle loro autorità competenti. Occorre inoltre modificare l'indirizzo della Commissione.

- (3) È opportuno pubblicare l'elenco aggiornato completo delle autorità competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2008.

*Per la Commissione*

Benita FERRERO-WALDNER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).